



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA  
TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 147632 del 25 agosto 2014

**Oggetto:** Liberalizzazione di aperture di nuove sedi farmaceutiche.

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. chiede se nella liberalizzazione all'apertura di qualsivoglia attività commerciale sia compresa anche l'apertura di altre sedi farmaceutiche che, ove prevista, oltre migliorare il servizio pubblico, darebbe un contributo fattivo alla riduzione della preoccupante attuale disoccupazione giovanile e non giovanile.

Con riferimento a quanto sopra si richiama la competenza primaria del Ministero della salute al quale la presente e la nota della S.V. sono inviate e che è pregata di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni.

Si rileva comunque che interventi normativi finalizzati a favorire l'apertura di nuove farmacie sono stati introdotti con l'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27.

La predetta disposizione introduce alcune liberalizzazioni nel settore delle farmacie; in particolare, viene abbassato a 3300 abitanti il "quorum" di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia. La popolazione eccedente, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.

La norma prevede altresì, che le Regioni, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al citato criterio ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, e sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia in luoghi quali: le stazioni ferroviarie, gli aeroporti civili a traffico internazionale, le stazioni marittime e le aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; nonché i centri commerciali e le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri).

In conclusione, si richiama la segnalazione del 4 luglio 2014 dell'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, nella quale si affronta anche il tema delle aperture di nuove sedi farmaceutiche. In tal senso, si rappresenta la necessità di valutare la questione sollevata dall'interpellante nell'ambito della valutazione di tale segnalazione e dell'eventuale predisposizione di una iniziativa legislativa per l'adozione della legge annuale per la concorrenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)